

DELIBERAZIONE N. 1047 DEL 28 DICEMBRE 2007

OGGETTO: LR 21/2002: prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 recante “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”;

VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell’art. 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999 n 144”;

VISTA la l.r. 22 luglio 2002, n. 21 recante “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro”;

VISTA la D.G.R. 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l’impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2000;

VISTA la D.G.R. 607/2007 recante: “Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007”;

VISTA la D.G.R. del 12 giugno 2007, n. 410, avente ad oggetto: “Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2007/2009 ai fini della prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU)”;

RAVVISATA la necessità, al fine di favorire l’occupazione stabile dei LSU, di ammettere alla prosecuzione del sostegno regionale, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU, da parte dell’INPS, le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU dal 01/01/2008 al 30/06/2008 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU e degli accordi sottoscritti al fine di realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU);

RAVVISATA, altresì, la necessità di ammettere, alla prosecuzione del sostegno regionale di cui sopra, anche le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare, ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, i rispettivi progetti di LSU dal 01/01/2008 al 30/06/2008 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU e dagli accordi sottoscritti al fine di realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU);

RITENUTA la necessità di realizzare interventi diretti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che svolgono la loro attività presso gli Enti interessati;

RILEVATO che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:

- Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili – Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Area 4Z/03;
- Agenzia Lazio Lavoro;
- Centro per l’impiego competente per territorio;

- Sedi INPS territorialmente competenti.

TENUTO CONTO che le deliberazioni devono contenere l'impegno dell'ente utilizzatore al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e dal nuovo Programma Operativo di cui alla D.G.R. 410/2007;

CONSIDERATO che i LSU per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale, sono solo quelli già facenti parte alla data del 31/12/2007 del "bacino regionale", e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi ovviamente quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;

RAVVISATA la necessità di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di stipulare apposita convenzione con l'INPS;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

DELIBERA

1. di ammettere, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, alla prosecuzione del sostegno regionale, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU;
2. di ammettere, alla prosecuzione del sostegno regionale di cui al punto 1, anche le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare, ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, i rispettivi progetti di LSU dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU;
3. di individuare i LSU, per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale, in quelli già facenti parte alla data del 31/12/2007 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;
4. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai soggetti indicati in premessa;
5. di fissare il termine del 30 giugno 2008 quale scadenza ultima, entro la quale, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti locali, possono chiedere l'applicazione dell'incentivo una tantum per la fuoriuscita volontaria dai progetti ;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di stipulare apposita convenzione con l'INPS;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell'Assessorato Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili www.portalavoro.regione.lazio.it. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

